



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO

ANTICO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA IL COMPARTO ORO

Via Monte di Pietà, 21 - Milano, 20121

info@associazionecomprooro.it

associazionecomprooro@pec.it

Spett. Onorevoli Senatori della

6° COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO

Milano, 23 Luglio 2019

OGGETTO: Osservazioni e integrazioni al Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Codesta Associazione, rispetto al Decreto Legislativo n. 92/2017, ravvisa considerevoli margini evolutivi di efficientamento, giacché il citato decreto nel corso della propria vigenza ha manifestato limiti al raggiungimento dei propri obiettivi prefissati (regolamentazione, monitoraggio, contrazione di illeciti, ecc.), nonché aspetti controversi dal punto di vista interpretativo e applicativo che impattano sulla realtà economica e sull'operatività del settore specifico. Oltre al fatto di dover prevedere una specifica previsione normativa che contempli la categoria degli "Operatori Compro Oro" quali soggetti appartenenti a OAM, che possano far parte dello stesso organismo, nella qualità di associati, a cui vengano garantiti diritti e funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti così come per gli altri soggetti tenuti all'iscrizione.

Si precisa altresì, che poche lacune interpretative e applicative della norma sono state colmate da qualche documento di Prassi emanato; tuttavia, alla luce quadro normativo generale, nel quale si innestano le disposizioni riguardanti la specifica categoria degli "Operatori compro oro", restano le



seguenti fondamentali questioni in attesa di risoluzione, che sono oggetto delle presenti osservazioni:

1. RAPPRESENTANZA DI A.N.T.I.C.O. PRESSO L'ORGANO ASSEMBLEARE O.A.M.

In riferimento all'obbligo di iscrizione degli "Operatori compro oro" all'omonimo Registro tenuto presso l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi, è opportuno prevedere un'espressa indicazione normativa che riconosca il legittimo diritto di rappresentanza dei medesimi operatori all'interno dell'organo assembleare OAM; tanto in ossequio sia, alla disposizione contenuta al comma 3 dell'art. 128 undecies del D.lgs n° 385/93, che attribuisce all'OAM lo svolgimento di **altri compiti previsti dalla legge** (tenuta del Registro degli Operatori Compro Oro istituito dal D.Lgs n° 92/2017), sia in considerazione dell'assunzione di qualifica del soggetto in questione, su cui è ricaduto l'obbligo di iscrizione, che a tutti gli effetti di legge, assumendone le caratteristiche giuridiche (soggetto iscritto in Albo o Registro) riservate ad altre categorie di soggetti iscrivibili (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, ecc.) debba prevedere una propria rappresentanza in seno all'assemblea degli associati; tanto, anche in dipendenza dell'aspetto pecuniario, manifestato dai contributi di iscrizione versati dagli Operatori compro oro per l'accesso e la permanenza al Registro.

A tal proposito, è necessario precisare che il suddetto art. 128 *undecies* del TUB (D.Lgs n° 385/93), **introdotto dall'art. 11 del D.lgs. 141/2010**, istituisce l'Organismo OAM riconoscendo allo stesso **personalità giuridica di diritto privato con funzioni pubbliche, nonché autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria**.

Proprio in virtù dell'ampia autonomia statutaria e organizzativa, l'Organismo degli Agenti e dei mediatori creditizi **avrebbe dovuto, anzitempo**, modificare il proprio Statuto al fine di contemplare anche le Associazioni rappresentative degli Operatori Compro Oro quali soggetti aventi diritto alla partecipazione in assemblea. Infatti, sin dalla sua costituzione, l'organo assembleare in questione è stato formato dalle Associazioni e Fondazioni rappresentative delle categorie iscritte all'Organismo.

Pertanto, al fine di garantire i diritti di rappresentanza degli ultimi iscritti (Operatori Compro oro) e la partecipazione in OAM delle associazioni di categoria che li rappresentano a loro volta, così come l'Associazione scrivente, si ritiene opportuno allineare la disposizione di cui al Decreto



92/2017 alla norma istitutiva dell'Organismo, con conseguenti modifiche statutarie e regolamentari.

2. ADEGUAMENTO ORGANO DI GESTIONE

Conseguentemente alle osservazioni esposte al punto 1, occorre elaborare un intervento normativo che consenta l'ampliamento dei soggetti potenzialmente eleggibili per la composizione dell'Organo di Gestione in seno all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi; tanto in linea con l'effettivo aumento delle categorie professionali tenute all'iscrizione presso il medesimo Organismo.

Infatti, si può osservare che l'art. 19 del D.Lgs n° 141/2010, stabilisce, al comma 1, la composizione dell'organo di gestione dell'OAM e al successivo comma 2, sancisce la provenienza dei relativi componenti; nello specifico è disposto che i membri dell'Organo Gestorio *“sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.”*

Tuttavia, tale disposizione si riferisce alle sole figure tenute all'iscrizione presso l'OAM all'epoca della sua costituzione, quindi non più adeguata agli attuali compiti e funzioni attribuite all' OAM da ultime norme di legge, ivi compresa la tenuta del Registro degli Operatori compro oro.

Dunque, in base a quanto sopra rappresentato, e conseguentemente all'ingresso in OAM di nuove categorie professionali, tra cui anche gli Operatori Compro Oro, è opportuno un adeguamento delle disposizioni in materia di composizione dell'Organo Gestorio che tenga in considerazione anche i rappresentanti della medesima categoria.

3. MODIFICA DEL LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Necessita, altresì, di importanti interventi correttivi la disposizione contenuta all'art. 4, comma 2 del D.Lgs n° 92/2017 in materia di **limitazione all'utilizzo del denaro contante** fissata a Euro **500,00** per il compimento di operazioni compro oro (compravendita di oggetti preziosi usati); un



provvedimento di rettifica, infatti, sarebbe opportuno sia, per l'eliminazione delle discordanze interpretative esistenti tra il Ministero dell'Economia e la Guardia di Finanza, sia per consentire il pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di libera iniziativa che, alla luce degli attuali scenari, risultano lesi dall'eccessiva restrizione al contante prevista in modo esclusivo e non giustificato per la categoria degli Operatori Compro Oro.

In primis, la suddetta divergenza interpretativa trae origine dall'utilizzo da parte del legislatore dell'avverbio "**unicamente**" in riferimento al quale, da una parte, la Guardia di Finanza riscontra violazioni per pagamenti misti di valore superiore a € 500,00 (contante fino a 499,00 euro e assegno/bonifico per la restante parte), dall'altra, il Dipartimento del Tesoro sancisce la liceità del pagamento "misto" con espressa disposizione contenuta nella propria **FAQ** "Compro Oro" del 3 Aprile 2019, di seguito riportata:

*"A fronte di un'operazione di compro oro d'importo pari o superiore a 500 euro, è **possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all'importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili** (ad es. assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell'operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all'operazione compro oro di cui all'articolo 5 comma 2, del d.lgs. 92/2017"*

In subordine, il limite all'utilizzo del denaro contante di € 500,00, ridotto ad 1/6 rispetto al limite "generale" imposto per tutte le altre attività di impresa (€ 500,00 limite compro oro - €3.000,00 limite generale), sembra essere, nel caso di specie, una discriminante passibile di **incostituzionalità**, rafforzata dal fondato dubbio che possa raggiungere gli obiettivi prefissati.

Difatti, tale disposizione antiriciclaggio ha incentivato notevolmente il compimento di operazioni "fuori legge" e, in alcuni casi, ha indotto gli Operatori Compro Oro a non iscriversi al Registro tenuto dall'OAM; conseguentemente, si è riscontrato, da un lato, un minor gettito di imposte per l'Erario (stimato intorno al 40% in meno rispetto all'anno precedente) e, dall'altro, un considerevole incremento dei casi di abusivismo.

Tanto è dimostrato dai numeri indicati nella sezione "Dati Statistici" (Fonte A.N.T.I.C.O.) da cui si evince che, tra Compro Oro e Gioiellieri che svolgono tale attività, si sarebbero dovute registrare le iscrizioni di almeno 16.500 imprese, di cui 15.000 per difetto; al 31/12/2018, invece, risultano all'attivo soggetti iscritti all'OAM solo per 3.103 operatori.



Ne riviene, dunque, che il calo dei volumi d'affari, illustrato nella sezione "Dati statistici", non può essere giustificato solo ed esclusivamente dalla crisi economia generale e/o del settore specifico, bensì trova origine e fondamento anche nell'aumento delle operazioni non dichiarate.

Per quanto sopra osservato, quindi, si ritiene necessario un innalzamento del limite all'uso del contante previsto per la categoria dei compro oro che corrisponde, attualmente, a euro 500,00.

DATI STATISTICI:

ANNO 2017 (COMPRO ORO)

POPOLAZIONE ITALIANA	60.975.612
RAPPORTO COMPRO ORO	1 NEGOZIO OGNI 8.000 ABITANTI *
TOTALE OPERATORI	7.500 *

*: Fonte A.N.T.I.C.O.

ANNO 2017 (GIOIELLERIE)

POPOLAZIONE ITALIANA	60.975.612
RAPPORTO GIOIELLERIE	1 NEGOZIO OGNI 4.000 ABITANTI **
TOTALE OPERATORI	15.000 **

** : Fonte Federpreziosi

n.b.: i dati riferiti all'anno 2018 hanno subito irrilevanti scostamenti da quelli del 2017.

1) **Totale Operatori** dediti al commercio degli oggetti preziosi nuovi e usati: **22.500**

2) **Volume d'affari nazionale** riferito alla compravendita di oggetti preziosi usati (proiezione effettiva anno 2019): **€ 3.153.600.000**



COMMENTI

Dai dati esposti consegue che tra i 7.500 Compro oro e, almeno, il 60% di gioiellerie che esercitano l'attività di Compro oro (ivi compresa la permuta) si giunge ad un totale di 16.500 operatori, mentre al 31/12/2018, risultano **iscritti ad OAM solo 3.103 imprese.**

I dati relativi ai volumi d'affari si ricavano partendo dalla quantità media di **circa 600 grammi mensili** di oggetti preziosi usati ritirati mediamente (sia da Compro Oro che da Gioiellerie) dai privati. Tale dato deve essere rapportato alla quotazione dell'oro puro desunto dai mercati finanziari; dunque, il volume d'affari annuo è così determinato:

- 1 grammo di gioielleria corrisponde a 0,740 (titolo cautelativo) di oro puro;
- 600 g (oro 750) corrispondono a 444 gr di oro puro (600 x 0,740) mensile ritirato;
- 444 g moltiplicato per € 40 al grammo (quotazione del 18/07/219) corrisponde a € 17.760,00 a cui bisogna sottrarre lo spread per la lavorazione, affinazione ecc. che oscilla tra euro 200,00 e euro 600,00 per ogni kg di oro lavorato.

Ne consegue che, mensilmente, il fatturato medio del singolo esercente "Compro oro" è pari a € 17.520,00 (al netto dello suddetto spread); **il fatturato annuo dell'esercente l'attività di Compro Oro, dunque, è pari a € 210.240,00 (17.520,00 * 12).**

Il volume d'affari nazionale relativo all'intera categoria, invece, ammonta a più di 3 MLD (**3.153.600.000,00 euro**); valore ottenuto moltiplicando il volume d'affari annuo del singolo operatore per il totale degli operatori operanti su tutto il territorio nazionale: 210.240,00 * 15.000 (arrotondato).

Relativamente al dato generale sul volume d'affari, rispetto volume di **10 MLD** (anno 2013-2014) precedente all'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, discende una discrasia superiore al 50% che non può trovare solo ed esclusivamente giustificazione nel calo degli acquisti e nella riduzione dei negozi Compro oro. Inevitabilmente, buona parte dello spread è da attribuire alla conclusione di operazioni non dichiarate.



SUGGERIMENTI:

1. TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI

Si potrebbe prendere in considerazione lo sviluppo di alternativi strumenti di pagamento digitali che consentano, in modo del tutto tracciabile, l'immediata fruizione del denaro contante ricavato dalla cessione degli oggetti preziosi usati e la precisa, perfetta, sicura ed inequivocabile riconduzione al cedente degli oggetti preziosi. Tanto per agevolare la categoria dei consumatori privati meno abbienti che, nella maggior parte dei casi, ha difficile accesso al credito o all'apertura di conto corrente, nonché al fine di perseguire, in maniera efficace, gli obiettivi di contrasto ai fenomeni di riciclaggio di beni e denaro.

Inoltre, tale strumento, può agevolare considerevolmente le cessioni effettuate dagli anziani che, molte volte, non possedendo neanche un conto corrente per far confluire i propri pagamenti, per via delle oggettive problematiche burocratiche da risolvere, si trovano in seria difficoltà.

2. CERTIFICAZIONE DEL COMPRO ORO DA PARTE DELL'OAM PRESSO IL SISTEMA BANCARIO

Un ulteriore suggerimento che può agevolare direttamente l'esercizio della compravendita degli oggetti preziosi usati, riguarda i rapporti di conto corrente tra Operatori Compro Oro e Istituti bancari.

L'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n° 92/2017, obbliga, infatti, gli Operatori Compro Oro a dotarsi di un conto corrente esclusivamente dedicato alle operazioni di acquisto, vendita e permuta di oggetti preziosi usati; tuttavia, è emerso che molteplici istituti di credito attivi sul territorio nazionale, manifestano il proprio diniego alle richieste di apertura dei suddetti conti correnti attenendosi ad automatici **alert di rischio** (antiriciclaggio) adottati in maniera ingiustificata e discriminatoria per tutti gli esercenti l'attività di compro oro.

Ammesso che gli istituti di credito operano in qualità di enti di diritto privato dotati di ampia autonomia economica, è evidente la repressione del legittimo, lecito e libero svolgimento di iniziativa di impresa.



Pertanto, uno strumento che favorirebbe una maggiore garanzia del soggetto censito presso l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi, è rappresentato da un **Certificato**, emesso dal medesimo organismo per gli iscritti al Registro, che attesti la regolare posizione degli Operatori Compro Oro, nonché il possesso di tutti i requisiti soggettivi per l'esercizio della specifica attività nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

Attraverso tale certificazione, dunque, si può fornire agli istituti bancari una maggiore garanzia circa il profilo di rischio connesso agli Operatori Compro Oro, tanto da indurre i medesimi istituti ad adottare delle misure rafforzata di adeguata verifica degli operatori compro oro, piuttosto che negare di default l'instaurazione del rapporto continuativo.

A tal proposito, infine, si fa presente che la scrivente Associazione ha interessato in maniera diretta l'Associazione Nazionale Bancaria – ABI per una migliore analisi della questione.

In riferimento a quanto sopra osservato, chiarito e suggerito, la Scrivente Associazione si rende disponibile a partecipare alle audizioni Parlamentari in programma presso la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato indette per la discussione delle modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017.

Con Osservanza

La Direzione Amministrativa

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
IL COMPARTO ORO**
C.F. 93391840720
VIA MONTE DI PIETA', 21
MILANO 20121